



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 29.10.1998
COM(1998) 615 def.

98/0099 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

per la lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,
paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il 25 marzo 1998, la Commissione ha approvato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio per la lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali¹.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere sulla proposta della Commissione il 10 settembre 1982².

Il 17 settembre, in base alla procedura di codecisione, il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, nonché la risoluzione legislativa incorporante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione³. Il Parlamento europeo ha approvato 27 emendamenti, in gran parte accettabili alla Commissione in quanto vanno a chiarificare ed integrare la formulazione originale della proposta. Nel caso di alcuni emendamenti, la Commissione ne ha accettato la sostanza modificandone però la formulazione. La Commissione, pertanto, presenta la propria proposta emendata, le cui caratteristiche principali sono illustrate in appresso.

La Commissione non è stata in grado di accogliere alcuni emendamenti. Per quanto riguarda l'emendamento che propone un ulteriore articolo concernente la concessione di licenze alle agenzie di recupero crediti, la Commissione mantiene la propria posizione originale. L'emendamento che propone un nuovo articolo 6a, secondo il quale le disposizioni degli Stati membri in materia di rappresentanza legale rimangono in vigore, indebolisce chiaramente il testo originale, che consente semplicemente al creditore la scelta del proprio rappresentante legale fin quando il debitore non abbia contestato il debito, ed è quindi inaccettabile. Altrettanto dicasi per l'emendamento che modifica l'articolo 8(2) per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici con omissione delle parole "senza che occorra una domanda in tal senso". La Commissione non può accettare tale emendamento, perché deve essere chiaro che le amministrazioni aggiudicatrici devono corrispondere gli interessi in caso di ritardi di pagamento in maniera automatica, ossia senza che occorra una richiesta del creditore.

L'emendamento che aggiunge un nuovo considerando sui prodotti alimentari deperibili accorda un trattamento differenziale a un settore particolare, e non è accettabile in quanto in contrasto con il carattere generale della direttiva. L'emendamento che aggiunge un nuovo paragrafo all'articolo 9 secondo il quale il presidente del comitato consultivo può essere ascoltato, non è conforme ai testi di comitatologia, e non può quindi essere accettato. L'emendamento concernente un nuovo articolo 9a, sulla relazione d'avanzamento, è reso superfluo dall'emendamento concernente la revisione annuale della direttiva di cui all'articolo 3(3), che la Commissione accetta. L'emendamento che propone un nuovo considerando che invita gli Stati membri a prestare attenzione alle pratiche commerciali sleali, e quello che aggiunge un nuovo paragrafo che invita gli Stati membri a

¹ GU C 168, 3.6.1998, p. 13.

² Approvato il 10.9.1998, non ancora pubblicato sulla GU.

³ Parere del Parlamento europeo approvato il 17.09.1998, non ancora pubblicato sulla GU.

prendere tutti i provvedimenti opportuni per ridurre i lunghi periodi di pagamento di cui all'articolo 3, hanno piuttosto il carattere di una raccomandazione e non possono quindi essere integrati nella presente direttiva.

Nel presentare l'attuale proposta emendata, la Commissione ha parimenti tenuto conto per quanto possibile del parere del Comitato economico e sociale.

2. OSSERVAZIONI SUI PRINCIPALI EMENDAMENTI

Articolo 2: Definizioni

L'articolo 2(1) concernente la definizione di "Transazioni commerciali" è stato chiarificato al fine di comprendere imprese che non sono né persone fisiche né persone giuridiche. Tali imprese sono società non registrate che altrimenti sarebbero sfuggite al campo d'applicazione della direttiva. La Commissione, tuttavia, ha omissso il riferimento alle istituzioni dell'Unione europea perché esse sono vincolate dal regolamento finanziario⁴ che la Commissione intende modificare al fine di assoggettare le istituzioni comunitarie alle stesse norme che sono contenute nella presente direttiva.

Il termine "Autorità pubbliche" dell'articolo 2(4) della proposta originale è stato sostituito da quello "Amministrazioni aggiudicatrici" e la definizione è stata semplificata. La Commissione accetta il principio sottinteso all'emendamento del Parlamento, ma ha riformulato il testo al fine di utilizzare le definizioni esistenti nelle direttive sulle commesse pubbliche anziché crearne uno nuovo. Ai fini della presente direttiva, la nuova definizione comprende anche le "parti contraenti" di cui alla direttiva 93/38/CEE. Tale modifica si riflette in tutti gli articoli della proposta emendata.

Articolo 3: Termini di morosità, interessi e risarcimento del danno

In tutta la direttiva, il concetto di "termini" (due date) è stato sostituito da quello di "termini di **morosità**" (default date) poiché, in base alla legislazione di praticamente tutti gli Stati membri, in linea di principio il pagamento è dovuto al momento della consegna. Non era intenzione della Commissione modificare questo stato di cose, ma, piuttosto, precisare le condizioni e le conseguenze della morosità del debitore.

L'articolo 3(1) è stato modificato al fine di tenere conto della corretta fornitura dei beni e servizi come condizione preliminare per la morosità del debitore.

Al fine di definire in modo privo d'ambiguità il calcolo del termine di morosità d'inadempimento, il Parlamento europeo ha aggiunto una chiarificazione al paragrafo (1)(a) in base alla quale tale termine è calcolato a partire dalla data di **ricevimento** della fattura. Ciò necessita l'inserimento di un nuovo paragrafo (1)(b) secondo il quale si presume che la fattura sia stata ricevuta non più tardi del quinto giorno di calendario dalla data del suo invio, a meno che una delle parti sia in grado di dimostrare che è stata ricevuta in un giorno diverso.

Il Parlamento europeo ha sollevato la necessità d'indurre le parti contrattuali a concordare ragionevoli termini di pagamento anziché di obbligarli a farlo. In particolare, il paragrafo (1)(d) è stato aggiunto al fine di scoraggiare le parti a concordare termini di pagamento che superino i 45 giorni di calendario. A questo proposito, la Commissione ha modificato l'emendamento del Parlamento riducendo il termine di pagamento da 60 a 45 giorni al fine di evitare termini eccessivamente lunghi. Benché le parti rimangano libere, in linea di principio, di stipulare periodi di pagamento superiori, questi sono validi soltanto se l'acquirente emette una cambiale con l'avallo di un istituto creditizio riconosciuto. Il

⁴ GU L 356, 31.12.1977, p. 1.

paragrafo (1)(d) deve essere considerato congiuntamente al paragrafo (1)(e) in quanto quest'ultimo paragrafo enuncia le conseguenze derivanti dalla mancata emissione di una cambiale da parte dell'acquirente.

La Commissione ha mantenuto il proprio testo originale per il paragrafo (1)(j) ma tiene conto dell'emendamento nel quadro di ulteriori negoziati in sede di Consiglio.

Un nuovo paragrafo 3(3) è stato inserito a richiesta del Parlamento europeo al fine di poter valutare l'efficacia della direttiva. L'emendamento è stato riformulato in quanto la Commissione ritiene che una valutazione dovrebbe essere possibile tre anni dopo la data di cui all'articolo 10(1) al fine di permettere l'esame dei cambiamenti in materia di pratiche di pagamento.

Articolo 4: Riserva della proprietà

La Commissione ha fatto propria la sostanza degli emendamenti del Parlamento concernenti l'articolo 4, ma ne ha modificato la formulazione e l'ordine. I paragrafi 1 e 2 ora si riferiscono alle condizioni a norma delle quali è possibile stipulare una valida clausola di riserva della proprietà, il paragrafo 3 ne descrive gli effetti ed il paragrafo 4 specifica una serie di settori nei quali gli Stati membri rimangono liberi d'integrare il testo proposto.

L'articolo 4(1) è stato emendato in modo da chiarire la necessità delle parti di concordare l'utilizzazione della riserva della proprietà. Ciò può avvenire attraverso un contratto specifico, o attraverso un tacito accordo sulla base di documenti d'accompagnamento dei beni o servizi interessati. In questo contesto, la Commissione ritiene che la limitazione alle "transazioni commerciali" sia superflua.

Vista la cancellazione del precedente articolo 4(2) concernente l'applicazione della clausola di riserva della proprietà ai debiti da adempiere in unica soluzione, è stato necessario chiarire le clausole dell'allegato al fine d'indicare che il venditore rimane proprietario dei beni finché il prezzo non sia stato corrisposto per intero.

All'articolo 4(3), si enuncia adesso chiaramente che la riserva della proprietà deve potersi invocare anche nei confronti di terzi, compreso il caso di fallimento del debitore. Ciò riflette l'attuale situazione in praticamente tutti gli Stati membri, ove il creditore ha facoltà di separare i beni in questione dalla massa del fallimento.

L'articolo 4(4) consente agli Stati membri di tutelare l'acquirente che sia terzo in buona fede, e di decidere sul trattamento degli acconti versati dal debitore. Essi hanno altresì facoltà di statuire su beni che siano incorporati in altri beni mobili o immobili.

Articolo 7: Trasparenza delle gare per pubblici appalti

L'articolo 7 è stato ampliato al fine di comprendere l'intera catena delle forniture, stabilendo che lo stesso obbligo di trasparenza vige nel rapporto appaltatore principale-subappaltatore.

Articolo 8: Pronto pagamento, termini di morosità e interessi di mora

L'articolo 8(1) è stato chiarificato definendo in maniera più specifica i termini di morosità dei pubblici appalti. La Commissione accetta in linea di principio l'emendamento del Parlamento, ma propone un massimale di ECU 100.000 per i contratti minori con un termine massimo di pagamento di 45 giorni, mentre il termine di 60 giorni è proposto per i contratti il cui valore è superiore al massimale suddetto. La Commissione ritiene che il termine di 90 giorni suggerito dal Parlamento sia troppo lungo per il pagamento finale.

Analogamente all'articolo 7, anche l'articolo 8 è stato modificato al fine di garantire il pari trattamento di fornitori e subappaltatori rispetto all'appaltatore principale. Inoltre, dato che fornitori e subappaltatori si trovano in una situazione di dipendenza rispetto all'appaltatore principale, quest'ultimo dev'essere tenuto a fornire una garanzia a fornitori e subappaltatori al fine di assicurare il pagamento di tutti gli importi dovuti.

Articolo 10: Attuazione

Il paragrafo 10(2) è stato modificato su richiesta del Parlamento europeo al fine di chiarire la formulazione originale. Era in effetti intenzione della Commissione consentire agli Stati membri l'adozione di norme più favorevoli al creditore.

Proposta emendata di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
per la lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 189b del Trattato CE)

PROPOSTA ORIGINALE

PROPOSTA EMENDATA

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la comunità
europea, in particolare l'articolo 100 A,

Vista la proposta della Commissione⁵,
Visto il parere del Comitato economico e
sociale⁶,

Deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 189B del trattato⁷,

1. Considerando che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione⁸ sul programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato⁹, ha sottolineato che la Commissione dovrebbe presentare proposte relative al problema dei ritardi di pagamento; Invariato
2. Considerando che il 12 maggio 1995 la Commissione ha adottato una raccomandazione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali¹⁰; Invariato
3. Considerando che nella sua risoluzione¹¹ sulla raccomandazione della Commissione riguardante i termini di pagamento nelle transazioni commerciali il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea a considerare la possibilità di trasformare la sua raccomandazione in una proposta di direttiva del Consiglio, da presentare quanto prima; Invariato

⁵ GU C 168, 3.6.1998, p. 132.

⁶ Approvato il 10.9.1998, non ancora pubblicato sulla GU.

⁷ Parere del Parlamento europeo approvato il 17.09.1998, non ancora pubblicato sulla GU.

⁸ GU C 323 del 21.11.1994, pag. 19.

⁹ COM(94) 207 def. del 3 giugno 1994.

¹⁰ GU L 127 del 10.6.1995, pag. 19.

¹¹ GU C 211 del 22.7.1996, pag. 42.

- | | |
|---|---|
| <p>4. Considerando che il 29 maggio 1997 il Comitato economico e sociale ha adottato un parere¹² sul Libro verde della Commissione intitolato "Gli appalti pubblici nell'Unione europea - spunti di riflessione per il futuro", che propone termini massimi di pagamento ed interessi di mora sui ritardi di pagamento delle autorità pubbliche;</p> | Invariato |
| <p>5. Considerando che il 4 giugno 1997 la Commissione ha pubblicato un Piano d'azione per il mercato unico¹³, nel quale si dava risalto al fatto che i ritardi di pagamento rappresentano un intralcio sempre più grave per il successo del mercato unico;</p> | Invariato |
| <p>6. Considerando che il 17 luglio 1997 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata "Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"¹⁴ nella quale si ricapitolano i risultati di una valutazione degli effetti prodotti dalla raccomandazione della Commissione del 12 maggio 1995;</p> | Invariato |
| <p>7. Considerando che i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni; che inoltre tali <u>ritardi</u> costituiscono una tra le cause principali d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro;</p> | <p>7. Considerando che <u>i periodi di pagamento eccessivi</u> e i ritardi di pagamento impongono pesanti oneri amministrativi e finanziari alle imprese, ed in particolare a quelle di piccole e medie dimensioni; che inoltre tali <u>problemi</u> costituiscono una tra le cause principali d'insolvenza e determinano la perdita di numerosi posti di lavoro;</p> |
| <p>8. Considerando che le differenze tra le norme in tema di pagamento e le prassi</p> | Invariato |

¹² GU C 287, 22.9.1997, p.92.

¹³ CSE (97) 1 def. del 4.6.1997, pp. 8 e 38.

¹⁴ GU C 216, 17.7.1997, p. 10.

¹⁵ GU L 209, 24.7.1992, p. 1.

¹⁶ GU L 199, 9.8.1993, p. 54.

¹⁷ GU L 199, 9.8.1993, p. 84.

¹⁸ GU L 209, 24.7.1992, p. 1.

¹⁹ GU L 199, 9.8.1993, p. 54.

²⁰ GU L 199, 9.8.1993, p. 84.

seguite negli Stati membri costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno; infatti, chi debba recuperare crediti da debitori situati in diversi Stati membri si trova di fronte ad ampie divergenze delle rispettive legislazioni, che rendono il recupero dei crediti difficile, prolungato e costoso;

9. Considerando che ciò limita Invariato
notevolmente le transazioni commerciali tra Stati membri; che ciò contraddice il dettato dell'articolo 7a del Trattato, secondo il quale gli operatori economici dovrebbero essere in grado di svolgere le proprie attività in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne; che l'applicazione di norme diverse alle operazioni interne e transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza;
10. Considerando che stando alle Invariato
statistiche più recenti in molti Stati membri non si è avuto alcun miglioramento nella situazione dei ritardi di pagamento dopo l'adozione della raccomandazione del 12 maggio 1995;
11. Considerando che in conformità dei Invariato
principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 3B del trattato l'obiettivo della lotta contro i pagamenti tardivi non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri separatamente e può essere meglio realizzato a livello comunitario; che la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo auspicato;
12. Considerando che i ritardi di Invariato
pagamento costituiscono una violazione contrattuale resa finanziariamente interessante per i debitori nella maggior parte degli Stati membri dai bassi livelli dei tassi degli

interessi di mora e dalla lentezza delle procedure di ricorso; che per invertire tale tendenza occorre modificare in modo decisivo questa situazione; che le conseguenze di un pagamento tardivo devono risultare dissuasive e risarcire altresì pienamente i creditori per le spese sostenute;

13. Considerando che l'impiego di clausole di riserva della proprietà per accelerare i pagamenti è attualmente inibito dalle divergenze nelle leggi nazionali; che è necessario garantire che i creditori possano esercitare la riserva di proprietà in tutta la Comunità, mediante una clausola unica e riconosciuta in tutti gli Stati membri;

14. Considerando che le conseguenze del pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto qualora siano accompagnate da procedure di ricorso rapide, efficaci e che non implicino spese rilevanti per il creditore; che conformemente al principio di non discriminazione di cui all'articolo 6 del trattato, tali procedure devono essere aperte a creditori di tutti gli Stati membri indipendentemente dal paese di residenza;

15. Considerando che alle autorità pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese; che una disciplina rigorosa dei pagamenti da parte di tali autorità produrrebbe ricadute benefiche sull'economia nel suo insieme; che per quanto riguarda i pagamenti della Commissione è già stato deciso di concedere a taluni creditori il diritto di percepire interessi di mora sui pagamenti in ritardo;

13. Considerando che l'impiego di clausole di riserva della proprietà per accelerare i pagamenti è attualmente inibito dalle divergenze nelle leggi nazionali; che è necessario garantire che i creditori possano esercitare la riserva di proprietà in tutta la Comunità, mediante una clausola unica e riconosciuta in tutti gli Stati membri evitando che un'eccessiva durata dei periodi di pagamento e dei ritardi di pagamento produca distorsioni nelle transazioni commerciali e nel funzionamento del mercato interno;

Invariato

15. Considerando che alle autorità pubbliche fa capo un volume considerevole di pagamenti alle imprese; che una disciplina rigorosa dei pagamenti da parte di tali autorità produrrebbe ricadute benefiche sull'economia nel suo insieme; considerando che, nell'ambito degli appalti pubblici, le imprese appaltatrici, a loro volta, anch'esse pagano in ritardo i propri fornitori e subappaltatori, facendo normalmente ricorso a scadenze di pagamento eccessive, e che tale

comportamento reca gravi danni agli interessi di numerose imprese, in particolare PMI; che per quanto riguarda i pagamenti della Commissione è già stato deciso di concedere a taluni creditori il diritto di percepire interessi di mora sui pagamenti in ritardo;

16. Considerando che ai fini Invariato dell'esecuzione della presente direttiva, la Commissione deve essere assistita da un comitato consultivo;

17. Considerando che potrebbe essere necessario, al momento della revisione della presente direttiva, prendere in considerazione la possibilità di affrontare le conseguenze di lunghi periodi contrattuali di pagamento;

18. Considerando che il concetto di "amministrazione aggiudicatrice" corrisponde alla definizione di cui alle direttive 92/50/CEE¹⁵ e 93/37/CEE¹⁶ e comprende, agli effetti della presente direttiva, le "parti contraenti" di cui alla direttiva 93/38/CEE¹⁷.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

Articolo 1

Campo d'applicazione

Le disposizioni della presente direttiva si applicano ad ogni pagamento effettuato nell'ambito di transazioni commerciali. Invariato

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1. "transazioni commerciali": negozi tra due o più persone che esercitano un'attività commerciale, una

Articolo 1

Campo d'applicazione

Ai fini della presente direttiva valgono le seguenti definizioni:

1. "transazioni commerciali": negozi tra imprese finalizzati alla consegna di merci o alla prestazione di servizi,

professione od un mestiere ed agiscono nel contesto di tali attività, ovvero tra tali persone e le autorità pubbliche, finalizzati alla consegna di merci o alle prestazioni di servizi a titolo oneroso;

a titolo oneroso; impresa è qualsiasi organizzazione stabilmente costituita che svolge un'attività indipendente, esercitata o meno da una singola persona e orientata o meno a fini di lucro; gli appaltatori pubblici, comprese le istituzioni dell'UE, sono considerati in ogni caso come impresa ai sensi di questa direttiva;

- | | |
|---|--|
| <p>2. "ritardi di pagamento": l'inosservanza dei termini di morosità di pagamento contrattuali o legali;</p> | <p>Invariato</p> |
| <p>3. "riserva di proprietà": il diritto del venditore di conservare la proprietà delle merci fino al completo pagamento del prezzo;</p> | <p>3. "riserva di proprietà": <u>l'accordo indipendente da requisiti formali in base al quale in venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;</u></p> |
| <p>4. "autorità pubbliche": lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali organismi di diritto pubblico. Un organismo si considera di diritto pubblico allorché sia istituito per soddisfare specificamente esigenze d'interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, finanziato in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia soggetta a un controllo da parte di questi ultimi, ovvero ancora il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.</p> | <p>4. <u>"amministrazioni aggiudicatrici" corrisponde alla definizione di cui alle direttive 92/50/CEE¹⁸ e 93/37/CEE¹⁹ e comprende, agli effetti della presente direttiva, le "parti contraenti" di cui alla direttiva 93/38/CEE²⁰.</u></p> |
| <p>5. "contratti pubblici": contratti stipulati per iscritto a titolo oneroso fra persone fisiche o giuridiche e le autorità pubbliche .</p> | <p>5. "contratti pubblici": contratti stipulati per iscritto a titolo oneroso fra <u>un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del paragrafo</u></p> |

4 e un'impresa che non sia un'amministrazione aggiudicatrice.

CAPO II

Articolo 3

Termini, interessi e risarcimento del danno

1. Gli Stati membri assicurano quanto segue:

a) il termine per il pagamento dei debiti non deve essere superiore ai 21 giorni di calendario dalla data della fattura, salvo altrimenti disposto dal contratto o dalle condizioni generali di vendita predisposte;

b) in assenza di fattura ovvero qualora la data della fattura non possa venire determinata con certezza ovvero ancora qualora la data della fattura risulti antecedente a quella della consegna il termine di scadenza decorre dalla data di consegna;

CAPO II

Articolo 3

Termini di morosità, interessi e risarcimento del danno

Gli Stati membri attuano la legislazione necessaria e modificano le proprie norme procedurali in modo che, a condizione che i beni e i servizi siano debitamente forniti e le necessarie condizioni giuridiche siano state correttamente rispettate, venga assicurato quanto segue:

a) il termine di morosità per il pagamento dei debiti non deve essere superiore a 21 giorni di calendario dalla data di ricevimento della fattura, salvo altrimenti disposto dal contratto o dalle condizioni generali di vendita;

b) si presume che la fattura sia stata ricevuta non più tardi del quinto giorno di calendario dalla data della fattura, a meno che l'acquirente o il venditore siano in grado di dimostrare che è stata ricevuta un giorno diverso;

c) in assenza di fattura ovvero qualora la data del suo ricevimento non possa venire determinata con certezza ovvero ancora qualora la data di ricevimento risulti antecedente a quella della consegna dei beni o dei servizi, il termine di morosità deve decorrere a partire dall'ultima di queste date;

d) qualora il termine di morosità specificato nel contratto o nelle condizioni generali di vendita del venditore sia superiore a 45 giorni di calendario, l'acquirente emette una

cambiale a proprie spese a favore del venditore con menzione specifica della data di pagamento e con l'avallo di un istituto creditizio riconosciuto;

e) qualora l'acquirente non emetta a favore del venditore la cambiale di cui al punto d), il termine di morosità normale e il livello dell'interesse previsto al presente articolo saranno applicabili, e le eventuali deroghe contrattuali a detrimento del venditore sono automaticamente nulle; la parte rimanente del contratto rimane in vigore;

c) al creditore deve essere riconosciuto il diritto di esigere dal debitore il pagamento di interessi su qualsiasi somma non versata allorché il creditore non abbia ricevuto la somma dovuta entro il termine previsto alle lettere a) e b);

d) gli interessi devono decorrere automaticamente dal giorno successivo al termine di scadenza senza che sia necessaria una costituzione in mora;

e) il livello degli interessi di mora ('tasso legale'), cui ha diritto il creditore, deve essere almeno pari a quello risultante dalla somma del tasso d'interesse per operazioni di riacquisto (pronti contro termine) della Banca centrale europea ('tasso di riferimento') e di otto punti percentuali ('margine'), salvo altrimenti disposto dal contratto o dalle condizioni generali di vendita predisposte dal venditore; per gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'unione economica e monetaria, il tasso di riferimento deve essere costituito dal tasso equivalente delle rispettive banche centrali;

f) al creditore deve essere riconosciuto il diritto di esigere dal debitore il pagamento di interessi su qualsiasi somma non versata allorché il creditore non abbia ricevuto la somma dovuta entro il termine di morosità previsto alle lettere da a) ad e);

g) gli interessi vengono calcolati automaticamente a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di morosità senza che sia necessaria una costituzione in mora;

Nuova numerazione: e) diventa h), altrimenti invariato.

f) il tasso legale degli interessi di mora nei singoli Stati membri deve mutare automaticamente in concomitanza di cambiamenti del tasso di riferimento di cui al punto e);

g) oltre al diritto agli interessi al creditore deve essere riconosciuto il diritto di esigere dal debitore il pieno risarcimento del danno subito.

2) Il margine di cui al paragrafo 1, lettera e) può essere modificato dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 9, qualora il tasso legale non sia abbastanza elevato da dissuadere l'acquirente dal pagamento tardivo e da indennizzare pienamente il venditore di ogni perdita cagionata da ritardi di pagamento, con particolare riferimento ad interessi a carico del venditore.

Nuova numerazione: f) diventa i e il riferimento al punto e) diventa h), altrimenti invariato.

Nuova numerazione: g) diventa j), altrimenti invariato.

Nuova numerazione: il riferimento al punto 1e) diventa 1h), altrimenti invariato.

3. Tre anni dopo la fine del periodo di cui all'articolo 10(1) della direttiva, la Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 9, effettua una revisione, tra l'altro, del tasso legale per valutarne l'impatto sulle transazioni commerciali e sul funzionamento della legislazione in vigore. I risultati di questa e delle altre revisioni verranno comunicati al Parlamento europeo.

Articolo 4

Riserva della proprietà

1. Gli Stati membri provvedono affinché il venditore conservi il diritto di proprietà qualora notifichi tale intenzione all'acquirente non oltre la data di consegna delle merci.

Articolo 4

Riserva della proprietà

Gli Stati membri provvedono affinché il venditore conservi di diritto di proprietà qualora sia stata prevista una clausola di riserva di proprietà. Oltre al caso di un contratto stipulato a seguito di trattative individuali, tale clausola può validamente figurare nei moduli di contratto del venditore, nella

fattura, o in documenti di consegna accompagnanti le merci, che siano stati ricevuti dall'acquirente non più tardi della data di fornitura, e nei confronti dei quali egli non abbia formulato obiezioni. Non sono richieste altre formalità.

2. Gli Stati membri riconoscono la validità delle clausole figuranti in allegato o di clausole con effetto equivalente.

Se alla scadenza del termine fissato per il pagamento questo non è stato eseguito, il venditore può esigere la restituzione delle merci. Il rischio di danni alle merci o della loro perdita grava sull'acquirente, dal momento in cui ne ha avuto il possesso. La notificazione può validamente figurare nei moduli di contratto del venditore, nella fattura od in un contratto stipulato a seguito di trattative individuali.

3. Se alla scadenza del termine di morosità fissato per il pagamento questo non è stato eseguito, il venditore può esigere la restituzione delle merci. Gli Stati membri prevedono che la riserva di proprietà sia vincolante per i terzi, anche nel caso del fallimento del debitore o nel caso di altre procedure riconosciute analoghe in base alla legislazione degli Stati membri. Non appena l'acquirente entra in possesso delle merci, egli diventa responsabile di qualsiasi danno subito dalle merci o della perdita delle merci stesse.

Gli Stati membri riconoscono la validità delle clausole figuranti in allegato o di clausole con effetto equivalente.

Nuova numerazione: questo paragrafo diventa il paragrafo 4(2), altrimenti invariato.

2. Il paragrafo 1 si applica solamente ai debiti dovuti in unica soluzione.

Cancellato

3. Gli Stati membri definiscono gli effetti del patto di riserva della proprietà per quanto non disciplinato dalla presente direttiva, con particolare riguardo agli effetti sui terzi di buona fede.

4. Gli Stati membri hanno facoltà di adottare dispositivi giuridici per la protezione dei terzi in buona fede, relativi agli anticipi già versati dal debitore. Gli Stati membri hanno altresì facoltà di adottare dispositivi concernenti merci incorporate in altri beni mobili o immobili.

Articolo 5

Procedure di recupero accelerato di crediti non contestati

1. Gli Stati membri assicurano l'applicazione di procedure accelerate

Invariato

Articolo 5

Procedure di recupero accelerato di crediti non contestati

di recupero per i crediti non contestati.

- | | |
|---|-----------|
| 2. Tali procedure si applicano indipendentemente dall'importo del credito. | Invariato |
| 3. Possono avvalersi delle procedure i creditori di tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla loro residenza. | Invariato |
| 4. Il creditore può scegliere se essere o non essere rappresentato da un terzo. | Invariato |
| 5. Le procedure giudiziarie dovrebbero essere concepite in modo che il periodo di tempo tra la data di ricezione della domanda del creditore e la data di esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento o di misure equivalenti non sia superiore a sessanta giorni di calendario;
tale termine fa salvi: | Invariato |
| a) l'applicazione delle norme relative alla notificazione delle citazioni o atti giudiziari; e | Invariato |
| b) il diritto del convenuto di contestare il debito. | Invariato |

Articolo 6

Procedure legali semplificate per debiti di importo modesto

Gli Stati membri assicurano l'applicazione di procedure semplificate ai crediti al di sotto di una soglia non inferiore a 20 000 ECU. Queste procedure assicurano la disponibilità di metodi semplici e poco onerosi per adire le vie legali allo scopo di riscuotere i crediti.

Se necessario, il livello del massimale può essere modificato dalla Commissione, alla luce di mutate condizioni economiche, secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Delle procedure semplificate possono avvalersi i creditori di tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla loro scadenza.

Articolo 6

Procedure legali semplificate per debiti di importo modesto

Gli Stati membri assicurano l'applicazione di procedure semplificate ai crediti al di sotto di un massimale non inferiore a 20 000 ECU. Queste procedure assicurano la disponibilità di metodi semplici e poco onerosi per adire le vie legali allo scopo di riscuotere i crediti.

CAPO III

Articolo 7

Trasparenza delle gare per pubblici appalti

Gli Stati membri provvedono affinché i bandi delle gare di appalti pubblici ed i capitolati d'appalto contengano indicazioni precise dei termini di pagamento e delle scadenze praticate dalle autorità pubbliche. Vanno in particolare fissati i termini per l'espletamento delle formalità amministrative precedenti il pagamento, quali le procedure di collaudo di lavori pubblici.

Articolo 8

Pronto pagamento, termini e interessi di mora di diritto

Gli Stati membri assicurano quanto segue:

1. il termine per il pagamento dei debiti contrattuali da parte delle autorità pubbliche, determinato secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), non deve superare i 60 giorni di calendario; il contratto non può in alcun caso prevedere termini di pagamento superiori;

CAPO III

Articolo 7

Trasparenza delle gare per pubblici appalti

Gli Stati membri provvedono affinché i bandi delle gare di appalti pubblici ed i capitolati d'appalto contengano indicazioni precise dei termini di morosità e delle scadenze praticate dalle amministrazioni aggiudicatrici, anche quando tali termini e scadenze sono stabiliti in condizioni generali di aggiudicazione previste per legge. Vanno in particolare fissati i termini per l'espletamento delle formalità amministrative precedenti il pagamento, quali le procedure di collaudo di lavori pubblici. Lo stesso obbligo di trasparenza vige nel rapporto appaltatore principale-subappaltatore nel caso di contratti pubblici.

Articolo 8

Pronto pagamento, termini di morosità e interessi di mora di diritto

Gli Stati membri assicurano quanto segue:

1. il termine di morosità per il pagamento dei debiti contrattuali da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, determinato secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettere (a)-(c) non deve superare i 45 giorni di calendario tranne il caso che il valore del contratto superi la somma di ECU 100 000, nel qual caso il termine di morosità massimo sarà di 60 giorni di calendario; il contratto non può in alcun caso prevedere termini di morosità superiori; nei contratti pubblici l'appaltatore principale deve concedere ai subappaltatori e ai fornitori condizioni che siano almeno favorevoli quanto quelle concesse all'appaltatore principale da parte delle amministrazioni aggiudicatrici;

Allo scopo di garantire queste condizioni ai fornitori e ai subappaltatori, l'appaltatore è tenuto

a fornire una garanzia al fornitore o al subappaltatore che copra il pagamento di tutti gli importi dovuti. La garanzia è eseguibile alla scadenza dei 60 giorni di calendario dalla data di presentazione della fattura all'appaltatore da parte del fornitore o del subappaltatore.

- | | |
|---|--|
| <p>2. deve essere riconosciuto il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora da parte <u>dell'autorità pubblica</u> su qualsiasi importo non ancora versato <u>alla scadenza del termine per il pagamento</u>; l'interesse deve essere calcolato secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e e), e pagato d'ufficio dalla pubblica autorità <u>senza che occorra una domanda in tal senso</u>;</p> <p>3. all'<u>autorità pubblica</u> non deve essere consentito domandare od esigere che il creditore rinunci ai diritti previsti dal presente articolo.</p> | <p>2. deve essere riconosciuto il diritto del creditore al pagamento degli interessi di mora da parte <u>delle amministrazioni aggiudicatrici</u> su qualsiasi importo non ancora versato a decorrere dalla data di scadenza; l'interesse deve essere calcolato secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) e h), e pagato d'ufficio dall'<u>amministrazione aggiudicatrice</u>;</p> <p>3. all'<u>amministrazione aggiudicatrice</u> non deve essere consentito domandare od esigere che il creditore rinunci ai diritti previsti dal presente articolo. <u>Il creditore non può neanche esso domandare od esigere che i suoi fornitori o subappaltatori rinuncino a tali diritti.</u></p> |
|---|--|

CAPO VI

Articolo 9 **Comitato**

Ai fini dell'articolo 3, paragrafo 2 e dell'articolo 6 la Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la

CAPO VI

Articolo 9 **Comitato**

sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 10
Attuazione

Articolo 10
Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie ad conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Invariato

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme più severe necessarie per conformarsi alla presente direttiva. 2. Gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme più favorevoli per il creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari od amministrative adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Invariato

Articolo 11
Entrata in vigore

Articolo 11
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee*. Invariato

Articolo 12
Destinatari

Articolo 12
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della Invariato

presente direttiva.
Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo,

Il Presidente

Per il Consiglio,

Il Presidente

Allegato

Elenco delle clausole che devono essere riconosciute dagli Stati membri in osservanza dell'articolo 4

ES: “El vendedor conservará la propiedad de los bienes hasta el pago.”

DA: “Varen forbliver sælgerens ejendom, indtil den er betalt.”

DE: “Die Ware verbleibt bis zur Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.”

LE: “Ο πωλητής παρακρατεί την κυριότητα των αγαθών μέχρι να εξοφληθεί το τίμημά τους.”

EN: “The goods remain the property of the seller until payment.”

FR: “Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement.”

IT: “Le merci restano di proprietà del venditore fino al pagamento.”

NL: “De waren blijven tot de betaling eigendom van de verkoper.”

PT: “O vendedor conservará a propriedade dos bens até ao momento do pagamento.”

FI: “Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on maksettu.”

SV: “Varorna förblir säljarens egendom tills de betalats.”

Allegato

Elenco delle clausole che devono essere riconosciute dagli Stati membri in osservanza dell'articolo 4

ES: “El vendedor conservará la propiedad de los bienes hasta el pago final.”

DA: “Varen forbliver sælgerens ejendom, indtil den er fuldstændig betalt.”

DE: “Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.”

EL: “Ο πωλητής παρακρατεί την κυριότητα των αγαθών μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος”

EN: “The goods remain the property of the seller until fully paid.”

FR: “Les marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement complet.”

IT: “Le merci restano di proprietà del venditore fino al pieno pagamento.”

NL: “De waren blijven tot de volledige betaling eigendom van de verkoper.”

PT: “O vendedor conservará a propriedade dos bens até ao momento do pagamento final.”

FI: “Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.”

SV: “Varorna förblir säljarens egendom tills de betalats helt och hållet.”

VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SULLE IMPRESE

L'IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE

in particolare sulle piccole e medie imprese (PMI)

Titolo della Proposta: proposta emendata di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio contro i pagamenti tardivi nelle transazioni commerciali

N° di riferimento del documento: 98016.

LA PROPOSTA

1. *Tenendo conto del principio di sussidiarietà, perché è necessaria una normativa comunitaria in questo campo e quali sono i suoi obiettivi principali?*

La proposta contiene una serie di provvedimenti per contrastare, nella Comunità europea, i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali. Essi si applicano a tutti i pagamenti in ritardo tra imprese, a quelli tra settore pubblico e imprese, e a tutte le imprese, con o senza personalità giuridica, compresi i lavoratori autonomi, che rientrano nella definizione di impresa di cui all'articolo 2(1).

Scopo generale della proposta è incoraggiare, a beneficio di tutte le imprese, il rispetto dei termini di pagamento, convenuti nel contratto. Essa fornisce un quadro giuridico per dissuadere i debitori dal pagamento tardivo, per dare ai creditori pagati in ritardo il diritto a una adeguata compensazione e per definire o snellire e rendere efficiente, economica e veloce la procedura di recupero dei crediti. La proposta vuole anche garantire il pieno funzionamento del Mercato Unico per le agenzie di recupero dei crediti. Essa contiene, infine, misure specifiche per migliorare i termini di pagamento degli enti pubblici.

È provato che i ritardi nei pagamenti ostacolano il buon funzionamento del Mercato Interno²¹. Le differenze tra modalità di pagamento nella Comunità sono notevoli, e tali da dissuadere le imprese dai commerci transfrontalieri. Anche le differenze tra le norme degli Stati Membri sui pagamenti in ritardo, tra le procedure di ricorso e tra le modalità di risarcimento delle spese di recupero dei crediti ostacolano i commerci transfrontalieri. Infine, le differenze nei termini di pagamento e i problemi dovuti ai ritardi nei pagamenti danneggiano la competitività delle imprese²².

²¹ Cfr., per esempio, l'Indagine europea sulle abitudini di pagamento 1996, Intrum Justitia, Amsterdam, aprile 1997.

²² Cfr. la relazione della Commissione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, GU n°. C 216, del 17.07.1997, p.10, in particolare le sezioni 3.1 e 3.2.

La Raccomandazione della Commissione del 1995 sui termini di pagamento nelle transazioni commerciali²³ ha dato agli Stati Membri l'opportunità di affrontare il problema con uno strumento non vincolante. La relazione della Commissione del luglio 1997 concludeva però che l'azione degli Stati membri era stata insufficiente e che occorreva proporre misure più incisive, come una direttiva²⁴, per ridurre i ritardi di pagamento nella Comunità. Recenti statistiche dimostrano inoltre che il problema dei ritardi di pagamento in molti Stati Membri non è migliorato dopo l'approvazione della suddetta raccomandazione²⁵.

Dato che l'azione degli Stati Membri è stata insufficiente e che persistono gli effetti nocivi dei ritardi di pagamento sul regolare funzionamento del Mercato Unico, va proposto ora uno strumento vincolante, sotto forma di direttiva. Poiché i singoli Stati Membri non possono centrare l'obiettivo di ridurre i ritardi di pagamento in seno al Mercato Unico, tenendo conto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 3b del Trattato, sarà l'azione della Comunità nel suo insieme che dovrà riuscirvi.

L'IMPATTO SULLE IMPRESE IN GENERALE

2. *Chi è interessato alla proposta?*

Esistono sostanzialmente due situazioni in cui le imprese sono in generale interessate dalla proposta:

- a) Quando un'impresa è pagata in ritardo da un'altra impresa
- b) Quando un'impresa paga in ritardo un'altra impresa

Secondo numerose indagini, tra i Paesi del SEE²⁶ esistono forti divari tra termini di pagamento stabiliti dal contratto e la data del pagamento effettivo. Grecia, Portogallo e Italia registrano i termini in media più lunghi. Norvegia, Finlandia e Svezia quelli in media più brevi. I Paesi con la sofferenza media più lunga (i giorni, cioè, che intercorrono tra il termine stabilito nel contratto e la data del pagamento effettivo) sono Portogallo, Italia, Belgio, Grecia, Paesi Bassi e Regno Unito.

I settori annoverati di solito tra i debitori peggiori in Europa sono quello edile, il settore pubblico, trasporti/logistica, vendite al minuto/all'ingrosso, industrie primarie. Invece, quello bancario/assicurativo, chimico e delle telecomunicazioni sono ritenuti i migliori debitori²⁷.

Le grandi imprese sono i clienti che in Europa rinviano più a lungo i pagamenti, seguite dal settore pubblico e dalle piccole imprese. Le grandi imprese sono citate come il tipico cliente che ritarda più a lungo nel 32% di casi medi dell'UE, con punte particolarmente elevate in Spagna (49%) ed in Italia (41%).²⁸

²³ GU n°. L 127, del 10.06.1995, p.19.

²⁴ GU n°. C 216, del 17.07.1997, parti 2.1 e 4.

²⁵ GU n°. C 216, del 17.07.1997, parte 2.2.

²⁶ Cfr. il riassunto di recenti statistiche nella GU n°. C 216, del 17.07.1997, sezione 2.2

²⁷ Cfr. European Payment Habits Survey 1996, Intrum Justitia, Amsterdam, aprile 1997

²⁸ Inchiesta Congiunturale europea, Concessione Thornton International Business Strategies Ltd. primavera 1997, Tribuna

Un'indagine sul Regno Unito del 1994 ha riscontrato i livelli più alti di arretrati netti totali nell'edilizia, nella manifattura e nelle vendite all'ingrosso; quelli più bassi nell'industria primaria, nella vendita al minuto e nei trasporti²⁹. Esistono anche significative differenze regionali. Un'altra recente indagine sul Regno Unito ha confermato che il settore manifatturiero detiene il record di peggior pagatore (solo 14,0% di pagamenti in tempo), seguito dall'edilizia (20,4%) e dai grossisti (20,6%), mentre il pagatore di gran lunga più puntuale è il settore dei servizi finanziari (31,6%)³⁰. L'indagine ha anche provato che le PI che hanno pagato le loro fatture in tempo sono il doppio delle imprese più grandi (il 23,2% di PI hanno pagato in tempo contro il 13,8% di MI e il 9,7% di grandi imprese).

In Francia, i debitori netti (coloro, cioè, che più di altri beneficiano del credito di fornitura) si trovano nel commercio al minuto, in particolare nella distribuzione alimentare, nel commercio all'ingrosso e nella vendita e riparazione di autovetture³¹. I crediti di fornitura si concentrano soprattutto nelle grandi imprese: il 43% dei crediti di fornitura va a quelle con oltre 500 dipendenti; il 31% a quelle con oltre 2.000. I creditori netti sono diffusi più uniformemente nei vari settori ma sono più numerosi tra i produttori di beni intermedi, di impianti e macchinari, nel commercio all'ingrosso e nei servizi. Il 57% del credito di fornitura è elargito da imprese con meno di 500 dipendenti. Recenti tendenze in questo campo favoriscono le imprese maggiori a svantaggio delle PMI. Ciò è confermato da uno studio recente dell'Experian per il mercato del Regno Unito, secondo il quale le grandi imprese vanno facendosi più lente nel pagamento delle fatture (+ 23,3% rispetto alla media) mentre le piccole imprese pagano più rapidamente³².

Infine, problemi particolarmente acuti di pagamento si registrano nell'industria edile spagnola, con termini medi di 215 giorni per i pagamenti delle grandi imprese edili alle PMI fornitrici di materiali da costruzione³³. Problemi molto gravi di pagamento sono anche insorti per i fornitori di attrezzature mediche agli ospedali pubblici in Italia (termini medi di 307 giorni), Spagna (305 giorni), Portogallo e Grecia, con ampie variazioni regionali³⁴.

La proposta fisserà inoltre nuovi requisiti per garantire pagamenti rapidi da parte delle amministrazioni pubbliche in tutti gli Stati Membri. Le statistiche pubblicate dalla Creditreform hanno dimostrato sistematicamente che le amministrazioni pubbliche impiegano molto più tempo delle imprese private per il pagamento delle fatture. In Austria, ad esempio, la percentuale delle imprese che vengono pagate con più di 60 giorni di ritardo è del 28,8% nel caso di **debitori pubblici**, mentre tale cifra scende al 16% nel caso di quelli privati³⁵. Lo studio Experian conferma che nel Regno Unito le aziende municipalizzate presentano i termini di pagamento

²⁹ Forum of Private Business, Londra, 31 marzo 1994.

³⁰ Survey of the payment performance in Britain, Dun & Bradstreet, Londra, ottobre 1997.

³¹ Observatoire des délais de paiement, quinta relazione, Parigi, settembre 1997. p. 10.

³² Comunicato stampa del 16.7.1998, Experian, Nottingham.

³³ Confederazione spagnola dei fornitori di materiali edili (CEPCO), Relazione sull'industria edilizia spagnola, Madrid, settembre 1996.

³⁴ European Diagnostic Manufacturers Association, ottobre 1997.

³⁵ "Wirtschaftslage Mittelstand in Österreich, Frühjahr 1998", Creditreform, Vienna 1998, p. 12-13.

peggiori³⁶. Inoltre, vi è motivo di ritenere che le amministrazioni pubbliche trattino le microimprese, ossia le imprese artigianali, ancora peggio delle PMI³⁷.

3. *Cosa dovranno fare le imprese per conformarsi alla proposta?*

Per le imprese in genere, le norme proposte sugli indennizzi per ritardi di pagamento (art. 3) introducono nuovi diritti e nuovi obblighi. Le imprese dovranno rispettarli quali elementi di chiarezza e certezza per risarcire adeguatamente i creditori pagati in ritardo e dissuadere i debitori da tale pratica. La proposta emendata, poi, rispetta in gran parte il principio della libertà contrattuale, che lascia i contraenti liberi di negoziare e di accordarsi per esempio sulla scadenza del pagamento e sull'interesse dovuto in caso di pagamento in ritardo.

Tuttavia, se viene concordato un termine di morosità superiore a 45 giorni di calendario, la proposta emendata fa obbligo all'acquirente di presentare al venditore una cambiale (articolo 3(1)(d)). I relativi costi sono a carico dell'acquirente. Si prevede che ciò permetterà di ridurre sensibilmente il numero di contratti che stipulano termini di pagamento così lunghi. In effetti, in media il termine di pagamento contrattuale per i 6 Stati membri migliori è solo di **25 giorni**. La media comunitaria è di 39 giorni. I termini di morosità di pagamento superiori a 45 giorni devono pertanto essere considerati un'eccezione, ed essere limitati ad un numero molto ridotto di casi. Quando si verificano, di solito non sono dovuti alla necessità di esaminare la fattura o verificare la qualità delle merci e dei servizi forniti. Al contrario, essi tendono a riflettere la superiore forza contrattuale dell'acquirente, che cerca di ottenere un credito commerciale a spese del fornitore, per cui pare giustificato addebitare il costo della cambiale all'acquirente.

La proposta emendata obbliga altresì l'appaltatore principale, in caso di appalti pubblici, a fornire una garanzia ai propri fornitori e subappaltatori tale da coprire il pagamento di tutti gli importi dovuti entro 60 giorni. Tale obbligo riflette la situazione di dipendenza dall'appaltatore principale in cui si trovano fornitori e subappaltatori, mentre l'appaltatore principale non deve avere la possibilità di sfruttare tale posizione per ottenere crediti commerciali di durata eccessiva a loro spese. Si prevede che ciò permetterà di ridurre grandemente i casi in cui fornitori e subappaltatori sono costretti al fallimento a causa di irragionevoli ritardi di pagamento da parte degli appaltatori principali.

Quando l'obbligo di pagare, contrattuale o di legge, viene violato, le imprese pagate tardi potranno essere risarcite e quelle che pagano tardi dovranno indennizzarle, pagando l'interesse e le altre spese, legali e amministrative, dovute al recupero del credito.

L'interesse di mora matura automaticamente, senza che il creditore debba inviare solleciti (articolo 3, 1(g)). Ciò porterà risparmi amministrativi alle imprese degli Stati Membri (come il Belgio) in cui, attualmente, i solleciti sono richiesti.

La clausola di riserva della proprietà (articolo 4) se uniformemente applicata porterà risparmi amministrativi alle imprese che la usano soprattutto per le esportazioni. Attualmente, per soddisfare le norme di legge dei vari Stati Membri, gli esportatori

³⁶ Comunicato stampa del 16.7.1998, Experian, Nottingham.

³⁷ "Wirtschaftslage Handwerk, Frühjahr 1998", Creditreform, Neuss 1998, p. 20.

hanno bisogno di una clausola di riserva della proprietà per ogni Stato Membro in cui esportano, il che significa un onere supplementare. D'ora in poi, esse potranno usarne una sola ricorrendo a una formula della proposta o a un'altra equivalente. Si potranno risparmiare altre spese amministrative e legali eliminando, per le imprese di alcuni Stati Membri, formalità come la registrazione del contratto o il ricorso a un notaio. All'inizio, le imprese dovranno modificare i loro contratti standard o singoli per conformarsi alla clausola uniforme di riserva della proprietà. Modifiche, tuttavia, *una tantum*, i cui costi, non elevati, sono compensati dai risparmi amministrativi a lungo termine, nonché da esportazioni che l'applicazione uniforme della clausola di riserva della proprietà sarà in grado di stimolare.

Le proposte sulle procedure di ricorso (artt. 5 e 6) mirano a garantire che i creditori possano recuperare i crediti rapidamente, efficacemente e a costi bassi. Le modifiche faranno risparmiare le imprese che ricorrono a queste procedure riducendo le formalità da espletare e limitando al minimo i costi finanziari, soprattutto se il debitore e il creditore sono in Stati Membri diversi. Per le procedure di recupero accelerate (articolo 5), l'abolizione del tetto (basato sull'importo del debito), sotto il quale in taluni Stati Membri esse si applicano, permetterà la diffusione di tali procedure. In Germania, la procedura di recupero accelerata (*Mahnverfahren*) non ha alcun tetto; nel 1996, con essa, sono stati trattati oltre 8 milioni di casi. L'onorario medio di un recupero tipo si aggira così intorno a 17 ECU, contro i 100 necessari alle procedure di recupero tradizionali.

Nelle procedure legali semplificate per i debiti di modesta entità (articolo 6), il tetto dei 20.000 ECU consente di coprire un numero più elevato di transazioni commerciali, permettendo a molte più imprese di beneficiare della relativa speditezza e dei costi contenuti dei "tribunali dei piccoli reclami".

Gli enti pubblici dovranno assicurarsi che i bandi e le documentazioni di gara contengano indicazioni precise sui termini di pagamento (articolo 7). Ciò causerà qualche spesa amministrativa, ma *una tantum*, con l'introduzione di termini di pagamento standard.

Anche gli enti pubblici dovranno rispettare i termini massimi di pagamento e il pagamento automatico di interessi di mora (articolo 8). Si dovranno modificare le clausole contrattuali e istituire procedure amministrative interne atte a garantire il rispetto delle scadenze. Possono insorgere costi per adeguare i sistemi informatici. La necessità di tali procedure è stata evidenziata dalla raccomandazione della Commissione del 1995 (art. 6(b) e (c)). L'Irlanda, che ha appena introdotto una legge sul pagamento rapido da parte del settore pubblico, stima che le spese amministrative per attuare il pagamento automatico degli interessi di mora siano esigue e che tali procedure non richiederanno un aumento degli organici.

4. Quali sono gli effetti economici che la proposta dovrebbe avere?

Questa proposta porterà significativi vantaggi alle imprese, in particolare alle PMI. Ridurre i ritardi di pagamento migliorerà il loro *cash-flow*, riducendo i costi di finanziamento dovuto a pagamenti in ritardo. Le imprese avranno meno spese di recupero dei crediti, risparmieranno tempo e personale per inviare i solleciti, gestire i reclami in sospeso e recuperare crediti mediante lunghe procedure di indennizzo. Verranno risparmiate anche le spese legali di riscossione dei crediti.

Inoltre, le imprese pagate in ritardo saranno adeguatamente risarcite di tutti le spese sostenute. Anche questo avrà un impatto positivo sulla redditività e competitività delle imprese.

Tempi di pagamento più brevi miglioreranno i bilanci delle imprese riducendo il peso degli sfasamenti contabili sugli attivi totali e anche le probabilità di fallimento. Se il *cash-flow* dagli acquirenti ai fornitori non viene ostacolato anche le insolvenze, se un grosso cliente non riesce a pagare in tempo, divengono meno probabili.

Per dare un'idea della vastità dei potenziali vantaggi, un'indagine del 1994 sul Regno Unito ha stimato in 10 mrd. di £ (14,8 mrd. di ECU) il credito di fornitura netto in ritardo dovuto a imprese private nel Regno Unito. L'eliminazione totale dei ritardi di pagamento restituirebbe perciò alle imprese tale importo netto³⁸. Posto che l'importo del credito di fornitura nel Regno Unito rappresenti grosso modo quello degli altri Stati Membri, e posto che il numero totale di imprese britanniche sia proporzionale a quello della Comunità³⁹, l'importo globale del debito commerciale netto in ritardo verso imprese europee raggiungerebbe i 90 miliardi di ECU.

Ad un tasso bancario medio del 12%, gli interessi per i pagamenti in ritardo alle imprese dell'UE si aggirerebbero intorno a 10,8 miliardi di ECU l'anno.

Le proposte avranno un impatto positivo anche sull'occupazione. Secondo talune fonti, 1 insolvenza su 4 in Europa è dovuta a ritardi di pagamento⁴⁰. Il numero estimativo delle insolvenze in Europa occidentale nel 1997 è stato di 207.800⁴¹ con gran parte dei casi costituito da microimprese (meno di dieci dipendenti)⁴². Ciò ha comportato la perdita di 1,8 milioni di posti di lavoro e di 94,5 miliardi di ECU in crediti⁴³. I posti di lavoro persi **per conseguenza di ritardi di pagamento** potrebbe quindi essere approssimativamente di **450.000 all'anno**, mentre l'ammontare dei crediti andati perduti a motivo di ritardi di pagamento ammonta a **23,6 miliardi di ECU all'anno**. Oltre a mantenere tali posti di lavoro, e a salvaguardare gli importi citati, le proposte incoraggeranno le imprese che assumono personale, migliorando il *cash-flow*, la loro redditività e competitività, e instaurando nelle economie europee un clima propizio ai pagamenti.

Le proposte avranno un impatto positivo anche sulla competitività. Nel calcolare i prezzi, le aziende potranno meglio tener conto dei termini di pagamento. Quelle che aumentano i prezzi per la lunghezza delle scadenze e per i ritardi nei pagamenti, in particolare alle esportazioni, li potranno ridurre se sanno di venir pagate rapidamente. La riduzione, poi, del debito commerciale in ritardo libererà risorse per usi più produttivi come la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

³⁸ Forum of Private Business, Londra, 31 marzo 1994.

³⁹ Le cifre sono rispettivamente 2.549 milioni e 15.777 milioni: *Imprese in Europa*, quarta Relazione, Commissione delle Comunità europee / EUROSTAT, 1996.

⁴⁰ Fédération Nationale de l'Information d'Entreprises et de La Gestion de Créances, Lione, settembre 1997.

⁴¹ "Insolvenzen in Europa 1997/98", Creditreform, Neuss 1998, p. 3 (cifre per gli Stati membri dell'UE meno il Portogallo, data la mancanza di statistiche attendibili, più Svizzera e Norvegia).

⁴² Quinta relazione dell'Osservatorio europeo delle PMI, Rete europea per la ricerca sulle PMI, novembre 1997, cap. 7: "Insolvenze e fallimenti".

⁴³ "Insolvenzen in Europa 1997/98", Creditreform, Neuss 1998, p. 34.

La riduzione globale dei ritardi di pagamento nella Comunità, procedure migliori per il recupero dei crediti in un altro Stato Membro e una clausola uniforme di riserva della proprietà stimoleranno anche il commercio intracomunitario, la partecipazione al Mercato unico e il raggiungimento dell'obiettivo della coesione economica e sociale.

Infine, il pagamento più rapido da parte degli enti pubblici avrà effetti positivi sull'economia nel suo insieme. I fornitori di enti pubblici pagati in tempo potranno, a loro volta, pagare in tempo i propri fornitori, con un benefico effetto a cascata sull'economia. E ciò tanto più in quanto la proposta emendata prevede che nel caso di contratti pubblici di fornitura, l'appaltatore principale debba offrire ai fornitori o subappaltatori le medesime condizioni favorevoli accordate dall'autorità aggiudicatrice.

IMPATTO SULLE PMI

5. *La proposta contiene provvedimenti per tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (requisiti semplificati o diversi, ecc.)?*

La proposta emendata contiene due provvedimenti che saranno particolarmente utili alle PMI. Il primo consiste nell'articolo 3(1)(d), che obbliga l'acquirente a presentare a proprie spese una cambiale se il termine di morosità è superiore a 45 giorni di calendario dalla data di ricezione della fattura. È chiaro che, di solito, sono le grandi imprese che insistono per ottenere termini di pagamento così lunghi, e quindi saranno le PMI a trarre vantaggio dalla garanzia costituita da una cambiale oppure dalla disponibilità dell'acquirente a fissare periodi di pagamento più brevi al fine di evitare la necessità della cambiale.

Il secondo provvedimento particolarmente interessante per le PMI consiste nella garanzia che l'appaltatore principale deve fornire ai propri fornitori e subappaltatori ai sensi del secondo trattino dell'articolo 8(1). Anche in questo caso, sono le PMI ad essere più probabilmente destinate a trovarsi in posizione di subappalto, e che saranno così tutelate nel caso di termini di pagamento eccessivamente lunghi di quest'ultimo.

Benché la direttiva si applichi a tutte le imprese, ne beneficeranno, tuttavia, soprattutto le PMI, più colpite dai ritardi di pagamento. Essa sarà di particolare vantaggio per quelle che vendono beni o servizi senza contratti scritti (la maggior parte delle transazioni commerciali delle PMI è probabilmente effettuata senza contratti scritti). La proposta accerta la scadenza del pagamento e chiarisce le conseguenze della sua tardiva corresponsione.

È stato sostenuto - quasi sempre da organizzazioni che rappresentano gli interessi delle **grandi** imprese - che le PMI potrebbero essere penalizzate dall'aumento del tasso d'interesse previsto all'articolo 3(1)(h). Ciò è tuttavia contraddetto dalle organizzazioni che rappresentano le PMI e le imprese artigianali, in particolare l'UEAPME, che sono favorevoli alla proposta direttiva, ivi compreso l'aumento del tasso d'interesse. Alcune delle organizzazioni delle PMI riferiscono che i loro associati hanno **chiesto tassi d'interesse ancora più elevati** in quanto sono costretti a versare interessi di mora alle rispettive banche a livelli che arrivano al 17%, che potrebbero non essere integralmente compensati dal tasso proposto in questa sede.

Inoltre, il materiale statistico citato al punto 2 sopra, e in particolare le statistiche presentate dall'Observatoire des délais de payment francese, indicano che gran parte degli interessi che dovranno essere corrisposti, ossia il **74%**, **saranno a carico delle grandi imprese**, mentre le PMI (definite in tale sede come imprese fino a 500 dipendenti) dovranno pagare l'aliquota rimanente. Le PMI, pertanto, saranno beneficiarie nette delle presente direttiva.

CONSULTAZIONE

6. Elenco delle organizzazioni che, consultate sulla proposta, hanno espresso i loro punti di vista principali

Sul problema dei ritardi di pagamento, ha avuto luogo, nel corso degli anni, una consultazione molto ampia con le parti interessate. Un primo giro di consultazioni è avvenuto in base a un documento di lavoro della Commissione sul problema delle scadenze di pagamento nelle transazioni commerciali⁴⁴. Sono pervenute dalle organizzazioni professionali nazionali ed europee e da alcuni Stati Membri oltre 130 osservazioni scritte. Il 7/8 luglio 1993, è stata organizzata un'udienza pubblica, durante la quale circa 30 organizzazioni hanno espresso i loro punti di vista.

Un secondo giro di consultazioni è seguito alla pubblicazione della relazione della Commissione del luglio 1997. Sono pervenute 114 risposte scritte, per lo più di federazioni del commercio nazionali ed europee, di associazioni d'impresa, di studi legali e di agenzie di recupero crediti. 91 (80%) erano favorevoli ad una legislazione dell'UE sui ritardi di pagamento; 23 (20%) erano contrarie. La Commissione ha poi organizzato, il 7 ottobre 1997, un'udienza pubblica, alla quale hanno assistito oltre 200 persone, tra cui membri del Parlamento Europeo e del Comitato Economico e Sociale, che ha caldamente sostenuto una legislazione europea.

Le risposte hanno sostenuto con forza il diritto all'interesse sui ritardi di pagamento ad un tasso tale da dissuadere i debitori e il diritto del creditore al risarcimento completo delle spese, amministrative e legali, sostenute per il recupero del credito. Tutti i contributi sul settore pubblico sono stati a favore di una legge che stabilisse, per esempio, termini massimi di pagamento da parte del settore pubblico e un diritto automatico all'interesse per quelli effettuati in ritardo. Unanime l'appoggio ad una clausola uniforme di riserva della proprietà. Molte le risposte favorevoli a una semplificazione delle procedure di ricorso. Infine, agenzie di recupero crediti, a livello europeo e nazionale, chiedono di autorizzare le agenzie in tutti gli Stati Membri in un Mercato Unico adeguato al recupero crediti con reciproco riconoscimento delle licenze nella Comunità.

⁴⁴ SEC(92). 2214 def., del 22.12.1993.

ISSN 0254-1505

COM(98) 615 def.

DOCUMENTI

IT

08 09 10 01

N. di catalogo : CB-CO-98-602-IT-C

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo